

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
IL FUNZIONAMENTO DEL
MERCATO ULTRAMENSILE
“SAGRA DI CARNEVALE”**

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento – Definizioni e norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina il mercato ultramensile denominato “ Sagra di Carnevale”.

La sagra si qualifica come manifestazione di natura commerciale ed essendo, indipendente dalla denominazione suddetta, caratterizzata

- dallo svolgersi sulle aree pubbliche
- dalla partecipazione di commercianti sulle aree pubbliche

le norme di riferimento per tali commercianti sono pertanto il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114, la Legge Regionale 12.11.1999, n. 28 le deliberazioni di Consiglio e di Giunta Regionale attuative dei predetti D. Lgs. 114/98 e L.R. 28/99, dalla D.P.R.G. nr. 6 del 09.11.2015, il presente Regolamento, il vigente Regolamento di Polizia Urbana ed, in quanto compatibile, il regolamento per le Aree mercatali, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2012.

La sagra, pur di piccola dimensione, ha lo scopo di valorizzare e propagandare l'immagine del Comune, creando un richiamo turistico sovracomunale.

Oggetto della manifestazione sono la valorizzazione delle manifestazioni correlate al Carnevale olegnese nonché la commercializzazione delle merci normalmente vendibili ai sensi delle vigenti norme e disposizioni da commercianti sulle aree pubbliche.

Le merci ammesse sono distinte in articoli di carnevale e dolci, integrati dalla presenza di banchi con somministrazione.

All'interno della sagra è vietata la vendita, quali articoli carnevaleschi, di prodotti e/o sostanze liquide, gassose o in polvere, in bombolette spray o in altri tipi di confezione che possano imbrattare le persone arrecando danno e/o molestia, nonché insudiciare indelebilmente il suolo ed i beni esposti al pubblico; sono esclusi dal divieto di vendita i coriandoli di carta, le stelle filanti di carta, le stelle filanti in bombolette spray.

E' vietata la vendita di articoli difformi o differenti dalle categorie suddette.

ARTICOLO 2

Soggetti ammessi alla sagra

Alla sagra possono partecipare, nel limite dei posteggi da assegnare, i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) (tipo A) e b) (tipo B), del Decreto Legislativo 114/98, per il settore alimentare e/o non alimentare. L'ammissione alla manifestazione è, comunque, consentita fino alla copertura dei posteggi disponibili.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere, valorizzare e dare impulso alla sagra, consentire o invitare alla partecipazione Pubbliche Amministrazioni nonché enti, imprese, associazioni pubbliche o private, anche in deroga alle categorie di operatori e ai settori merceologici sopra individuati, unicamente con finalità espositive.

L'accettazione di tutte le domande, ad esclusione di quelle inerenti il commercio su aree pubbliche, è demandata al giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale; gli spazi espositivi sono assegnati agli operatori predetti a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e saranno dall'espositore accettati così come impostati dal Comune.

In quanto insistente in zona classificata A.1. (Centro storico cittadino), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana, è vietato il commercio su area pubblica in forma itinerante, ed in ogni caso in assenza di titolo di concessione di posteggio rilasciata dal Comune.

ARTICOLO 3

Area destinata allo svolgimento della sagra

La sagra di Carnevale si svolge nell'area di proprietà comunale che comprende Via Roma nel tratto compreso tra viale Garibaldi e via Don Minzoni nonché viale Garibaldi, come risulta dal prospetto planimetrico allegato.

Eventuali variazioni all'ubicazione dell'area destinata allo svolgimento della sagra nonché alla disposizione dei posteggi saranno approvati con apposita delibera di Giunta Comunale, così come disposto dal Riordino del Settore Commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di C.C. nr. 9/2012.

Il transito veicolare all'interno dell'area è vietato, ad eccezione dei mezzi impiegati nelle sfilate carnevalesche, ai mezzi di soccorso ed alle forze di Polizia.

L'accesso all'area è altresì consentito unicamente agli automezzi degli assegnatari dei posteggi, che dovranno provvedere con ogni precauzione all'occupazione dell'area assegnata entro le ore 8.00 e allo sgombero **non prima delle ore 19.30**.

Il mancato adempimento a tale prescrizione comporterà l'esclusione dell'espositore dalla partecipazione nelle successive edizioni per due anni consecutivi.

Dopo le ore 9.00, i posti temporaneamente non occupati saranno assegnati in via prioritaria agli operatori presenti che hanno presentato domanda ma non sono risultati assegnatari, e successivamente secondo le disposizioni di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 4

Domanda per l'assegnazione dei posteggi

Le domande di posteggio dei commercianti sulle aree pubbliche sono istruite secondo le vigenti norme regionali in materia di fiere e mercati.

Le operazioni di ammissione sull'area sede della manifestazione sono curate dall'Ufficio Commercio del Comune di Oleggio.

I posteggi sono occupati dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie a) e b) previste dal D.Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale.

Coloro che intendono partecipare alla sagra di carnevale debbono far pervenire al Comune, entro il 30 novembre di ciascun anno, **domanda in marca da bollo**, di concessione di posteggio.

La domanda presentata fuori dei suddetti termini si considera come non presentata e non viene, pertanto, presa in considerazione e non dà luogo ad alcuna priorità per il futuro.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata o pec entro il termine predetto, per le quali fa fede il timbro e la data dell'Ufficio accettante.

La domanda è inoltrata **esclusivamente** mediante:

- il servizio postale;
- posta elettronica certificata indirizzata a suap@pec.comune.oleggio.no.it ;
- produzione all'Ufficio Commercio del Comune.

Ogni altra modalità di presentazione non è ammessa e se la domanda è ugualmente presentata, tale domanda si considera come non presentata e non viene, pertanto, presa in considerazione.

Nella domanda, l'interessato deve dichiarare a pena di inammissibilità:

- i dati anagrafici, la residenza, il recapito telefonico;
- il codice fiscale;
- il settore merceologico (alimentare e/o non alimentare) specificando i principali prodotti intende commercializzare, gli estremi dell'autorizzazione di commercio sulle aree pubbliche con la quale intende partecipare;

- la superficie occupata per la vendita e le esatte dimensioni del banco (lunghezza e profondità) nonché eventuale numero di posteggio di cui è stato assegnatario l'anno precedente.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia non autenticata della predetta autorizzazione, V.A.R.A., visura di iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio e/o altro documento previsto dalla normativa vigente. Alla domanda deve altresì essere allegata fotocopia non autenticata di documento di identità del richiedente.

ARTICOLO 5

Delimitazione dei posteggi

Sull'area destinata alla sagra di carnevale risultano individuati complessivamente nr. 18 posteggi di cui:

1. Posteggio nr. 1 metri 3x2;
2. Posteggio nr. 2 metri 5x5;
3. Posteggio nr. 3 metri 8x5;
4. Posteggio nr. 4 metri 8x5;
5. Posteggio nr. 5 metri 8x5;
6. Posteggio nr. 6 metri 7x5;
7. Posteggio nr. 7 metri 3x3;
8. Posteggio nr. 8 metri 3x4,5 e metri 7x4,5 (necessitando il mantenimento di passaggio pedonale);
9. Posteggio nr. 9 metri 10 x 4,5;
10. Posteggio nr. 10 metri 10x4,5;
11. Posteggio nr. 11 metri 11x5;
12. Posteggio nr. 12 metri 10x5;
13. Posteggio nr. 13 metri 7x5;
14. Posteggio nr. 14 metri 7x5;
15. Posteggio nr. 15 metri 5x5;
16. Posteggio nr. 16 metri 5x5;
17. Posteggio nr. 17 metri 5x5;
18. Posteggio nr. 18 metri 5x5.

Per posteggio s'intende l'intera superficie occupata dal banco od autoveicolo attrezzato, dalle attrezzature, dall'automezzo che il commerciante vorrà o potrà parcheggiare accanto al banco di vendita merci, ovvero tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun operatore. Qualora il titolare del posteggio abbia un veicolo attrezzato e la superficie dell'area concessa non sia sufficiente, ha diritto di ottenere, **se disponibile**, un altro posteggio più adeguato.

ARTICOLO 6

Assegnazione dei posteggi

La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione, è definita secondo i seguenti criteri:

- a) maggior anzianità di partecipazione alla manifestazione suddetta;
- b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;
- c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- d) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

A decorrere dal 08 maggio 2017, verranno applicati i criteri di cui all'art. 5 del regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 6/2015:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, suddivisa in:

1) anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa;

1.1) a chi ha un'anzianità di iscrizione fino a cinque anni vengono attribuiti quaranta punti;

1.2) a chi ha un'anzianità di iscrizione superiore a cinque anni e fino a dieci anni vengono attribuiti cinquanta punti;

1.3) a chi ha un'anzianità di iscrizione di oltre dieci anni vengono attribuiti sessanta punti;

2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, attribuisce al titolare della concessione scaduta al momento del bando, che partecipa alla selezione, un punteggio pari a quaranta punti.

2. Nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 1, da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definite dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999.

3. Il possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC), attribuisce il punteggio di tre punti.

4. A parità di punteggio totale il posteggio è attribuito al titolare, al momento del bando, della concessione scaduta.

5. Il punteggio massimo che l'impresa può raggiungere in sede di prima applicazione è pari a centodieci punti.

La graduatoria viene affissa all'albo pretorio comunale on-line almeno 15 giorni prima dello svolgimento della sagra e posteggio si intende assegnato per tutte le giornate della manifestazione in corso.

Entro e non oltre il 10° giorno antecedente la manifestazione, vengono convocati tutti gli ammessi in graduatoria presso la sala consiliare del Comune di Oleggio, al fine dell'accettazione del posteggio su planimetria dell'area sede della sagra.

A tutti coloro che, regolarmente invitati, non si presenteranno per l'espletamento delle formalità di accettazione del posteggio, nel giorno ed ora stabiliti, il posteggio medesimo verrà assegnato d'ufficio.

In occasione di tale convocazione i soggetti titolari di posteggio delle precedenti edizioni dovranno dimostrare di aver effettuato, nelle passate edizioni, regolare versamento della somma dovuta per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, inoltre, entro il giorno precedente all'inizio della manifestazione dell'anno in corso e sulla base del dimensionamento del posteggio assegnato, dovrà essere versata la quota di partecipazione, stabilita annualmente dal Comune di Oleggio con apposita deliberazione di Giunta Comunale, come meglio individuata nel successivo articolo 7.

Tale attestazione di pagamento dovrà essere conservata unitamente agli originali dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, autorizzazione al commercio, alle attestazioni di regolarità

fiscale/contributiva, ed esibita alla Polizia Locale di Oleggio nel corso dell'occupazione del posteggio assegnato.

Coloro che sono assegnatari di posteggio e che risulteranno non in regola coi pagamenti pregressi delle precedenti edizioni alla data di convocazione nonché coloro che non risulteranno adempienti al versamento della quota di partecipazione annuale saranno esclusi dalla sagra di carnevale.

Alle operazioni inerenti l'istruttoria delle domande, la formazione della graduatoria e la concessione del posteggio relative ai soggetti di cui al presente articolo provvede l'Ufficio Commercio di questo Comune.

ARTICOLO 7

Canone per la concessione del posteggio

Il canone di concessione per l'occupazione del posteggio, comprensivi di T.O.S.A.P. e costi per la pulizia dell'area, vengono definiti annualmente, entro il 30 dicembre di ciascun anno, con apposita deliberazione di Giunta Comunale; laddove ciò non avvenisse, si intenderanno confermate le quote di cui alla precedente edizione.

La fornitura di corrente elettrica resta esclusa dal canone di occupazione e rimarrà ad esclusivo carico dei commercianti intervenuti, che dovranno provvedere con mezzi propri.

ARTICOLO 8

Assegnazioni dei posteggi non occupati dai titolari

Le assegnazioni dei posteggi e degli spazi espositivi, occasionalmente liberi, in regime di spunta sono effettuate dall'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune di Oleggio, ai soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche con l'autorizzazione di tipo A (art. 28, comma 1, lettera a) D. Lgs. 114/98) provenienti esclusivamente da tutto il territorio della Regione Piemonte, nonché a favore dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche di tipo B (art. 28, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 114/98) provenienti da tutto il territorio nazionale, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;
- tutti gli altri soggetti

A parità di condizioni, in entrambi i casi precedenti, l'ordine di priorità è definito, nell'ordine, secondo il maggior numero di presenze effettuate sulla sagra di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione, nonché, in subordine, nel rispetto della maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro ditte e, da ultimo, della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

ARTICOLO 9

Orario della sagra

La sagra di Carnevale, salvo diversa ordinanza del Sindaco, avrà inizio alle ore 9.30 e dovrà terminare entro le ore 19.00.

ARTICOLO 10

Norme igienico sanitarie

Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato in conformità di tutte le vigenti disposizioni di carattere igienico-alimentare-sanitario ed in particolare con le modalità ed attrezzature atte a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e conservati in maniera adeguata. E' vietato il commercio di prodotti surgelati o congelati, animali vivi, carni fresche di ogni genere, ittiche comprese.

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità.

ARTICOLO 11

Gestione dello spazio espositivo – Responsabilità

La gestione del posteggio o dello spazio espositivo farà capo direttamente al concessionario.

Il posteggio o lo spazio espositivo non dovranno mai essere incustoditi.

Il posteggio non potrà essere dato in subconcessione a terzi, pena la revoca immediata del posteggio stesso.

Le Pubbliche Amministrazioni o le Organizzazioni e Associazioni ammesse di cui all'art.2, nel caso non siano attrezzate per la partecipazione diretta alla sagra, hanno facoltà di invitare imprese associate o comunque rappresentative nei settori oggetto della stessa.

Con l'uso del posteggio o dello spazio espositivo, il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, da cui resta escluso, in ogni caso, il Comune di Oleggio.

I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possono derivare alle persone o alle cose dai propri allestimenti, dai prodotti esposti, dalle eventuali attività svolte nei posteggi e negli spazi espositivi, da quant'altro conseguente alla propria partecipazione alla manifestazione.

Inoltre, il Comune di Oleggio non risponderà dei furti, dei danni ai materiali e merci esposte, degli incendi che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento della manifestazione.

Nel posteggio potrà eventualmente essere parcheggiato il veicolo adibito al trasporto delle merci.

ARTICOLO 12

Vigilanza

All'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Oleggio è demandato il compito di vigilare sull'area della sagra così da assicurare il buon andamento della manifestazione ed il rispetto del presente regolamento e delle altre norme di legge.

L'Ufficio di Polizia Amministrativa di questo Comune redige l'elenco di tutti gli operatori partecipanti alla sagra.

ARTICOLO 13

Obblighi e divieti

Ai titolari di posteggio e spazio espositivo della manifestazione è fatto obbligo di:

- contenere rigorosamente le merci e le attrezzature nell'area oggetto della concessione;
- i banchi e le attrezzature di vendita non potranno essere collocate in modo da recare intralcio o pericolo per la circolazione;

- posizionare i tendoni a copertura del banco e/o gli ombrelloni ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2,5 e per una sporgenza dal posteggio non superiore a mt. 0,50;
- non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario della manifestazione;
- non abbandonare il posteggio prima dell'ora di chiusura della manifestazione;
- non recare molestie, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
- non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono per la pubblicità;
- non bruciare rifiuti;
- agevolare l'entrata e l'uscita degli automezzi degli operatori, spostando all'occorrenza tende, ombrelloni e merci, per impellenti necessità;
- rimuovere ogni attrezzatura, veicolo e rifiuto al termine della manifestazione;
- ottemperare agli obblighi di legge in materia fiscale;
- attenersi alle disposizioni del presente regolamento.
- curare esteticamente l'esposizione delle merci;
- esporre in maniera chiara e ben visibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto esposto;

Le aree occupate, particolarmente quelle dotate di somministrazione alimenti e bevande, dovranno essere tenute costantemente in perfetto ordine e pulizia dagli assegnatari. E' fatto divieto agli operatori di gettare qualsiasi genere di rifiuto sugli spazi limitrofi al posteggio o sulle aree adiacenti. I rifiuti dovranno essere raccolti in idonei sacchi a perdere, a cura dell'assegnatario del posteggio, secondo le regole di conferimento della raccolta differenziata: PLASTICA – VETRO – UMIDO – CARTA – INDIFFERENZIATO.

ARTICOLO 14

Sanzioni

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'art.29, comma 2 del Decreto Legislativo 114/98.

Relativamente alle residue violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, salvo diverse disposizioni da parte di altri Enti competenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Il mancato pagamento della quota di partecipazione di cui all'art. 16 comporterà l'esclusione dell'espositore dalla partecipazione nelle successive edizioni per due anni consecutivi.

L'applicazione delle sanzioni non esime gli operatori dalla rifusione dei danni che abbiano eventualmente arrecato al Comune nello svolgimento delle loro attività.

Ulteriori disposizioni di carattere attuativo del presente regolamento e organizzativo interno sono stabilite dal Sindaco.

La partecipazione alla sagra comporta l'accettazione integrale delle norme del presente Regolamento e delle disposizioni di cui al comma precedente. Non sono ammesse deroghe.

ARTICOLO 15

Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente testo regolamentare sostituisce integralmente quelli precedentemente approvati.